

Di fronte all'insolvenza dello ARCHI-MED, la Commissione chiede la condanna del convenuto al pagamento delle somme dovute, in quanto i contraenti sono obbligati congiuntamente e solidalmente all'esecuzione del contratto.

---

**Ricorso proposto il 23 giugno 2008 — Konsum Nord/Commissione**

**(Causa T-244/08)**

(2008/C 223/89)

*Lingua processuale: lo svedese*

**Parti**

*Ricorrente:* Konsum Nord ekonomisk förening (Umeå, Svezia) (rappresentante: U. Öberg, avvocato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 30 gennaio 2008, C(2008) 311 def., relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Svezia alla Konsum Jämtland ekonomisk förening;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Con decisione 30 gennaio 2008, relativa all'aiuto di Stato C 35/06 (ex NN 37/06), concesso dalla Svezia a favore della Konsum Jämtland, la Commissione rilevava che la cessione di porzioni di un'area inedita da parte del comune di Åre al prezzo di SEK 2 milioni, in luogo di SEK 6,6 milioni offerti dalla Lidl, concorrente della Konsum Jämtland, costituiva un aiuto di Stato contrario all'art. 87 CE.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce che la Commissione sarebbe incorsa, nella qualificazione giuridica della cessione di cui trattasi quale aiuto di Stato, in una serie di considerazioni erranee:

- erroneamente la Commissione avrebbe ritenuto che la cessione non abbia avuto luogo al prezzo di mercato, con conseguente vantaggio economico a favore della Konsum Jämtland;
- la Commissione avrebbe trascurato il fatto che la cessione si inseriva in una serie di operazioni immobiliari, concluse da varie parti e destinate alla realizzazione di un piano di sviluppo nel comune di Åre;

- erroneamente la Commissione avrebbe ritenuto che l'offerta della concorrente Lidl fosse vincolante, credibile e non subordinata a qualsivoglia condizione;
- erroneamente la Commissione avrebbe applicato il principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato.

La ricorrente deduce inoltre che la Commissione non avrebbe tenuto in considerazione i propri stessi orientamenti indicati nella propria comunicazione relativa ad aiuti di Stato nella cessione di edifici o terreni da parte della pubblica amministrazione (<sup>1</sup>); essa avrebbe inoltre violato il proprio dovere di indagine, non avendo acclarato le effettive circostanze della specie.

La ricorrente deduce infine che il presunto aiuto di Stato non altererebbe la concorrenza né inciderebbe sugli scambi tra Stati membri.

---

(<sup>1</sup>) GU 1997, C 209, pag. 3.

---

**Ricorso proposto il 20 giugno 2008 — Iranian Tobacco/UAMI — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)**

**(Causa T-245/08)**

(2008/C 223/90)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Iranian Tobacco Company (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. M. Beckensträter)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* AD Bulgartabac Holding (Sofia, Bulgaria)

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 11 aprile 2008, procedimento R 708/2007-1, notificata il 21 aprile 2008;
- condannare l'interveniente alle spese ripetibili comprese le spese del procedimento principale, incluse quelle del convenuto;
- in via subordinata, previo annullamento delle decisioni 11 aprile 2008 e 7 marzo 2007 — 1414C — constatare l'irricevibilità della domanda presentata dall'interveniente in data 8 novembre 2005.